

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti alimentari per cani ospiti del canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo (MS).

Le quantità e le caratteristiche del prodotto oggetto di offerta riguarda quello in uso da alcuni anni nel canile, quale mangime per cani prodotto in Italia dalla ditta Nuova Fattoria - "Stone Crick" che ha dato ottimi risultati, ed è consigliabile mantenere lo stesso per la salute dei cani, come raccomandato anche dal Direttore Sanitario Dott.ssa Alessandra Bazza con nota iscritta al nostro prot. n. 1229/10.5 del 19.02.2019, nonché la modalità di esecuzione della fornitura sono dettagliati nel presente Capitolato.

Art. 2 - IMPORTO BASE DI GARA

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara è fissato in € 38.476,00 oltre IVA 4% come segue:

n.	Descrizione articolo	Periodo di fornitura	Fornitura mangime in Kg.	€/Kg.(al netto dell'IVA)	Prezzo totale al netto dell'IVA
1	<u>Alimento completo per cani adulti di ogni razza che esercitano un'attività ordinaria</u> Il mangime oggetto di offerta è quello in uso da alcuni anni nel canile, quale mangime per cani prodotto in Italia dalla ditta Nuova Fattoria - “ Stone Crick” con le seguenti caratteristiche: Crochette umide: Umido 7% Proteine gregge 28% Grassi greggi 22% Fifre greggia 4% Cenere gregge 9% Calcio 2,5% Fosforo 1% Additivi nutrizionali per kg. Vitamina A	Dal 01.06.2019 Al 31.12.2019	Kg. 5.130,00	€ 1,50	€. 7.695,00
		Dal 01.01.2020 Al 31.12.2020	Kg.10.260	€ 1,50	€. 15.390,50
		Dal 01.01.2020 Al 31.12.2020	Kg.10.260	€. 1,50	€. 15.390,50
totale			Kg.25.650		€. 38.476,00

N.B. Gli alimenti per cani devono rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991, la quale assoggetta ad aliquota Iva agevolata in base al numero 20 della parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede l'assoggettamento all'aliquota agevolata del 4% per le cessioni di "mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella".

Le caratteristiche essenziali dei suddetti alimenti per ritenere, che possano usufruire di vendita all'ingrosso sono le seguenti:

- confezioni aventi peso superiore ai 15 chilogrammi;
- aspetto più “grezzo” rispetto alle confezioni per la vendita al minuto quanto a colorazione e a tipo di carta utilizzata;
- riportanti la dicitura, indelebile e inamovibile, “uso professionale”.

Secondo l'istante queste caratteristiche tecniche dei contenitori (peso, aspetto, dicitura) sono sufficienti per escludere l'applicabilità dell'aliquota Iva ordinaria disposta dall'articolo 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991.

Poiché l'Amministrazione necessita di grandi quantità di alimenti per cani, questi ultimi dovranno essere contenuti in confezioni aventi peso superiore ai 15 Kg;

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e all'art.26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'offerta economica proposta dovrà comunque, pena l'esclusione dell'offerta, essere inferiore all'importo indicato a base della gara.

Art. 3 - AUMENTO O RIDUZIONE DELLA FORNITURA

L'Amministrazione potrà aumentare o ridurre la quantità dei prodotti da acquistare entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione di sorta. In caso di aumento delle quantità, l'offerta presentata dovrà aver valore per 365 giorni dalla sua formulazione.

Art. 4 - REVISIONE PREZZI

La revisione non verrà applicata durante il primo anno dalla data di inizio dell'attività. Nell'anno successivo, verrà applicata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT – FOI “indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, richiamando la variazione media annuale dell'anno precedente.

Art. 5 - CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, si precisa che l'appalto **non è diviso in lotti trattandosi di un unico affidamento.**

Art. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'aggiudicatario dovrà rispettare, a tutti gli effetti, le seguenti modalità di svolgimento.

L'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, dovrà mettere a disposizione un referente organizzativo che svolga attività di interfaccia con il personale del Canile.

Detto referente dovrà essere reperibile, tramite canali telefonici o telematici nell'orario 9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì;

Inoltre, nei casi in cui si presentino criticità relativamente alla fornitura oggetto del presente capitolato lo stesso soggetto dovrà intervenire, di volta in volta, nei casi previsti ai successivi commi del presente articolo. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare all'Amministrazione il nominativo di tale referente e fornirne i relativi contatti all'avvio dell'esecuzione del presente contratto. L'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti del nominativo e dei recapiti (telefono, mail, ecc.) del referente organizzativo.

Al fine di eliminare eventuali interferenze con personale del canile, è fatto obbligo all'aggiudicatario:

- a. di comunicare al referente del canile, tramite e-mail e/o telefono con almeno un giorno di anticipo, la data e l'orario in cui sarà effettuata la consegna;
- b. di entrare con i mezzi di trasporto a passo d'uomo nell'area canile;

2. La merce dovrà essere accompagnata dalla documentazione di trasporto, recante la data di consegna o spedizione e la descrizione quantitativa e qualitativa (denominazione) dei prodotti consegnati.

3. Per effettuare le operazioni di consegna e scarico l'affidatario potrà accedere con il proprio veicolo all'interno dell'area tecnica, in prossimità dell'edificio adibito a magazzino.

L'aggiudicatario della fornitura dovrà assicurare che la merce sia effettivamente trasportata, ad una distanza massima di 10 metri dall'ingresso del locale, e sistemata manualmente in apposita struttura presente all'interno del medesimo locale.

4. Al momento del deposito della merce, da svolgersi nelle modalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione verificherà:

a) l'integrità di ogni confezione e la corrispondenza quali/quantitativa della fornitura rispetto al documento di trasporto;

b) la data di scadenza dei prodotti, che non dovrà essere inferiore a 12 mesi rispetto alla data di richiesta della fornitura;

c) la corrispondenza della tipologia e della marca a quella dichiarata in offerta.

Nel caso in cui tale verifica non abbia portato ad esito positivo relativamente ad ogni singolo punto di cui sopra (lettere a, b e c), l'Amministrazione procederà a contestare verbalmente al trasportatore la/le difformità e a comunicarla/le telefonicamente all'aggiudicatario, inviando successivamente apposita comunicazione via e-mail.

L'Amministrazione restituirà quindi le confezioni non conformi al trasportatore con spese a carico dell'aggiudicatario, il quale è tenuto a fornire nuovamente la/le confezione/i conformi entro i successivi **tre giorni lavorativi** dalla comunicazione via e-mail sopra richiamata.

5. L'Amministrazione, entro **7 giorni lavorativi** dalla consegna di cui al comma 7, procederà ad un'ulteriore verifica dei prodotti richiesti con singoli ordinativi. Nel caso in cui venga riscontrata una non conformità rispetto alle caratteristiche individuate agli artt. 1 e 2 del presente documento, l'Amministrazione provvederà a contestare, con comunicazione scritta, le difformità riscontrate all'aggiudicatario, il quale è tenuto, a sue spese, a fornire nuovamente la/le confezione/i conformi entro **tre giorni lavorativi** dalla comunicazione suddetta.

L'Amministrazione procederà analogamente nel caso in cui riscontri difformità del prodotto consegnato rispetto alla tipologia, alla marca ed ai requisiti nutrizionali del mangime offerto in sede di gara e confermato prima dell'aggiudicazione efficace (avendo l'aggiudicatario fornito all'Amministrazione, in fase di controllo ex art. 80 D.lgs 50/2016, le schede afferenti ai requisiti nutrizionali dello stesso).

6. La consegna dei beni oggetto della fornitura è a carico della Ditta che si assume le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

Art. 7 – OBBLIGO DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 38/2007

1. Ai sensi dell'art. 24 L.R. Toscana 38/2007 l'operatore economico ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 8 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'affidamento della fornitura di alimenti per cani ospiti presso il canile comprensoriale è da effettuarsi mediante procedura negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale – accessibile all'indirizzo: <https://start.e.toscana.it/regione-toscana/> utilizzando username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo paragrafo 12.

Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Art. 9 – CAUZIONE

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara dovranno presentare, pena l'esclusione, la costituzione di una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, pari ad **€ 769,52**, con le modalità di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente, con le modalità indicate all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia, mentre quello dell'aggiudicatario resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione della garanzia definitiva.

Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, s'informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è L'Unione di Comuni Montana Lunigiana e il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Ambientale e Patrimonio.

Art.11 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

Art. 12 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa consegna da parte dell'operatore aggiudicatario della cauzione definitiva.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Art. 13 – PAGAMENTI

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed in conformità agli ordinativi ricevuti, controllati e risultanti dai Documenti di Trasporto (D.D.T.) regolarmente sottoscritti per accettazione dal Responsabile incaricato alla ricezione del materiale da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Trattandosi di appalto le cui prestazioni sono liquidate "a misura", il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito ammissione di fattura elettronica (**codice univoco di ufficio UFF2BJ**), previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle fatture e verifica di correttezza contabile della documentazione. La ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del D.lgs.50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

La fattura sarà liquidata, a condizione che non siano insorte contestazioni.

L'Amministrazione potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

Art. 14: FATTURAZIONE

a) La fattura dovrà essere emessa con cadenza bimestrale dopo la fornitura di ogni quantitativo di prodotto alimentare e dovrà riportare la descrizione della consegna effettuata nel periodo di riferimento.

b) La fattura elettronica dovrà essere inviata all'Unione di Comuni Montana Lunigiana emittente che provvederà al pagamento della stessa nei modi e con le modalità del precedente art. 13 - pagamenti-.

c) La liquidazione delle fatture potrà avvenire, comunque, solo dopo la stipulazione del contratto se questa avviene successivamente all'emissione dell'ordine nonché al pieno superamento delle eventuale verifiche .

Art. 15 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Unione di Comuni Montana Lunigiana potrà ordinare ad altra ditta -senza alcuna formalità- l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla ditta affidataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'UCML . Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Unione di Comuni Montana Lunigiana potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta affidataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 16 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 17 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

La ditta aggiudicataria si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Unione di Comune Montana Lunigiana scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento della ditta mandataria o, se trattasi di ditta individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Unione di Comuni Montana Lunigiana avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 18 – SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

Art. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 20 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE- TRACCIABILITA'

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. In attuazione dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva all'appalto oggetto del presente capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.

Art. 21 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto in oggetto è stabilita **in anni tre e comunque fino all'importo posto a base di gara**, in quanto trattasi di fornitura di alimenti per cani, decorrenti dalla data di stipula del contratto o in caso d'urgenza a far data dal verbale di consegna della fornitura.

Art. 22 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

I prodotti alimentari dovranno essere forniti con cadenza bimestrale in quantitativi non superiore a circa 1.000 kg. (n. 60 sacchi da 19 kg.) per fornitura al canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo (MS) .

Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine di cui al precedente Art.6 .

La ditta appaltatrice dovrà consegnare la merce secondo modalità che garantiscano il rispetto dei tempi stabiliti e risponderà per eventuali ritardi nella consegna secondo le modalità previste nei successivi articoli del presente capitolato.

La fornitura deve considerarsi comprensiva del costo di trasporto, e di ogni altra spesa accessoria compreso quella relativa alla consegna e lo scarico della merce presso la struttura del canile.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto, alla consegna ed allo scarico della merce è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno.

Art. 23 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE

Con la partecipazione al presente appalto la ditta si impegna *ipso facto* ad accettare e rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste negli articoli del presente capitolato, così pure si impegna a subentrare, senza riserva alcuna, nell'effettivo esercizio delle operazioni svolte presso il canile dall'attuale gestore.

Art. 24 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'amministrazione si riserva in qualunque momento di accertare le caratteristiche ed il tenore

proteico del prodotto consegnato che deve corrispondere perfettamente a quello indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

La verifica verrà eseguita per conto dell'Unione di Comuni dal Direttore sanitario in qualità di responsabile del canile comprensoriale.

Alle operazioni di verifica e analisi l'impresa aggiudicataria può farsi rappresentare da propri incaricati.

L'assenza di rappresentanti della ditta è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati delle analisi, gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla ditta, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di analisi sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati della ditta.

L'Unione di Comuni, sulla base delle prove e delle analisi effettuate, può:

- 1) accettare il prodotto;
- 2) rifiutare il prodotto;

Le forniture non conformi alle caratteristiche proteiche, fermo restando l'applicazione della penale per la ritardata consegna della fornitura, dovranno essere sostituite entro 5 giorni dalla data delle verifiche a spesa e cura della ditta, con altro prodotto avente le caratteristiche proteiche di contratto.

La dichiarazione di presa in consegna della fornitura non esonera comunque la ditta aggiudicataria per gli eventuali controlli che l'Amministrazione può decidere di effettuare in un momento successivo alla consegna.

Art. 25 - PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA

Qualora le consegne risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, l'Unione di Comuni si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari all'1 % (un per cento) del valore della fornitura non consegnata nei termini, per ogni giorno solare di ritardo, sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore, opportunamente dimostrata. Tale penalità non potrà, comunque essere superiore al 10% del valore della predetta fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, l'Unione di Comuni, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà, oltre all'applicazione della penale, rifiutare la fornitura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 26- PER QUALITÀ DEL PRODOTTO CONSEGNATO

Qualora le caratteristiche del prodotto consegnato non corrispondano a quelle indicate nella scheda del prodotto offerto, l'Unione di Comuni si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari all'1% (un per cento) del valore della fornitura contestata, che dovrà essere sostituita nei tempi indicati al momento della contestazione della predetta fornitura. La predetta penale sarà inoltre applicata per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del prodotto avente le caratteristiche indicate nell'offerta, sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore, opportunamente dimostrata. Tale penalità non potrà, comunque essere superiore al 10% del valore della fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, l'Unione di Comuni, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare la fornitura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza all'impresa aggiudicataria a mezzo di comunicazione scritta che sarà inoltrata anche per telefax e pec, mezzi ai quali si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica e per i quali farà fede solo ed esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione Comunale, risultante dall'attestato di invio con esito positivo.

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione Comunale, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà la penale.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della

comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine, questa Amministrazione si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In tal caso il concessionario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni (dieci), pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'appaltatore il regolare svolgimento della fornitura.

L'applicazione della penale non comporta per l'Amministrazione rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione, in caso di grave violazioni, di sospendere immediatamente l'esecuzione della fornitura all'aggiudicatario e di affidarlo, anche provvisoriamente ad altro gestore, con costi a carico dell'inadempiente.

Art. 27 – VERIFICHE E CONTROLLI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata/pec senza necessità di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- manifestata incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- sospensione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- ritardi nella consegna superiori a 20 giorni solari o qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura;
- Subappalto;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza per l'operatore/i;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 9;

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la stazione Appaltante, oltre ad applicare le penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

Art.28- RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicataria, che terrà inoltre, l'Unione di Comuni Montana Lunigiana sollevata ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e Regolamenti concernenti la fornitura oggetto del contratto.

La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai lavori di cui al presente capitolato. La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Unione di Comuni che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

Art. 29 - GESTIONE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto concerne la gestione del contratto stesso (atti contrattuali, pagamenti, liquidazioni, etc.) la competenza è del Responsabile dell'Area Ambientale e Patrimonio.

Art.30 -DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti di comune accordo si rimettono alle norme del Codice Civile che regolano la materia.